

GERMANIA**Corte di giustizia federale (*Bundesgerichtshof*), sentenza del 3 giugno 2026 (I ZR 123/25), sulla legittimità costituzionale e la conformità al diritto europeo dell'obbligo di rientro in rimessa per le vetture NCC**

05/06/2026

Il *Bundesgerichtshof* (BGH), giudice di ultima istanza in materia civile e penale, ha annunciato con un comunicato-stampa di avere rigettato il ricorso per cassazione (*Revision*) promosso da un prestatore di servizio NCC tramite l'applicazione *Uber X*.

Una cooperativa di tassisti di Colonia aveva convenuto in giudizio il ricorrente chiedendo la cessazione del suo comportamento contrario alla legge sul trasporto di passeggeri (*Personenbeförderungsgesetz*), che impone ai prestatori di servizi NCC il rientro in rimessa dopo ogni corsa (cfr. § 49, comma 4). Il ricorrente aveva infatti, dopo un servizio di trasporto prestato tramite l'applicazione *Uber X*, sostato per nove minuti in una piazza di Colonia. La domanda veniva accolta in primo grado dal Tribunale del *Land* e avverso tale pronuncia il ricorrente aveva proposto primo appello e poi ricorso per cassazione davanti al BGH. Sosteneva in particolare che l'obbligo di rientro in rimessa violasse il diritto costituzionalmente garantito all'esercizio di una professione (art. 12 della Legge fondamentale – LF) e fosse in contrasto con la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 12 LF, la Corte ha negato la rimessione al Tribunale costituzionale sollecitata dal ricorrente argomentando principalmente sulla base di un precedente risalente al 1989 ([BVerfGE 81, 70](#)) con cui era già stata rigettata una questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione. Secondo il BGH le valutazioni svolte dal Tribunale costituzionale nel 1989 non sono superate da circostanze sopravvenute, né è possibile argomentare diversamente sulla base del nuovo art. 20a LF posto a tutela dei “fondamenti naturali della vita” nell'interesse delle future generazioni, dal momento il legislatore (che ha novellato nel 2021 la disposizione censurata dal ricorrente) non è andato oltre il proprio margine di discrezionalità.

Quanto al diritto europeo, l'obbligo di rientro in rimessa appare sì in contrasto con la libertà di stabilimento, così come interpretata dalla CGUE nella sentenza “*Prestige and Limousine*” ([sentenza dell'8 giugno 2023 – C-50/21](#)), ma ciò non risulta rilevante nel giudizio, atteso che il caso di specie non mostra alcun elemento di natura transfrontaliera.

Il comunicato-stampa del *Bundesgerichtshof* e la sentenza (in corso di pubblicazione) sono consultabili a questo [link](#).

Edoardo Caterina